



Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

**In Nome del Popolo Italiano**

il giudice

dott.ssa Linda Pattonelli

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. 19459/2014 tra le parti:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

- difesa: avv. [REDACTED]

[REDACTED]

VIA [REDACTED] 206 - ALBIGNASEGO;

- domicilio: PIAZZA [REDACTED] - BARBERINO VAL D'ELSA

presso avv. [REDACTED]

**ATTORE**

[REDACTED] SRL, (P.I. [REDACTED]) in persona del RLPT,

- difesa: avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

- domicilio: VIA [REDACTED] N. 6 BORGO SAN LORENZO FIRENZE

presso avv. [REDACTED]

**CONVENUTO**

**OGGETTO:** Prestazione d'opera intellettuale

Decisa a Firenze in data 26/04/22 sulle seguenti conclusioni:

**CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:**

“NEL MERITO: Accertati i fatti di cui è causa e rigettate tutte le domande ex avverso formulate, anche in via riconvenzionale, condannarsi la convenuta [REDACTED] SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, a corrispondere all'ing. [REDACTED] [REDACTED] la somma complessiva di € 8.007,36, oltre interessi e rivalutazione dal 28.11.2011 al saldo effettivo. Compensi di causa interamente rifusi.



*IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie richieste e non ammesse di cui alle memorie ex art 183 cpc dimesse nell'interesse dell'ing. D.*

██████████

#### CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:

*“Nel merito: 1) Rigettare tutte le domande spiegate da controparte e, per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovute, con ogni statuizione di legge, le somme per come richieste dall'Ing. ██████████ nell'atto di citazione, per i motivi espressi in atti e risultanti dai documenti di causa.*

*In via subordinata: 2) Nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito dell'ing. ██████████ nei confronti di ██████████ s.r.l., volersi ridurre secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce di quanto dimostrato in corso di giudizio.*

*In via riconvenzionale: 1) Accertati i fatti di cui è causa, ritenere e dichiarare come indebitamente percepite le somme da parte dell'Ing. ██████████ e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento dell'importo di euro 5.080,00, oltre interessi dal di fino al soddisfo, in favore di E█████████ s.r.l. 2) Sempre in via riconvenzionale, in via subordinata, condannare l'Ing. ██████████ al pagamento dell'importo di euro 3.000,00, oltre interessi dal di fino al soddisfo, in favore di ██████████ s.r.l.”*

#### FATTO E PROCESSO

L'ing. ██████████ premesso:

- di avere svolto, per tutto l'anno 2011, attività di consulenza e assistenza tecnica ai cantieri di Colle Val d'Elsa, Fucecchio-San Pierino, Sesto Fiorentino, Migliarino-Variante SS1 Aurelia, cassa di espansione di Ponte a Tigliano e della Variante alla SS69 di Figline Valdarno in favore della società ██████████ Srl su incarico di quest'ultima, come da documentazione prodotta *sub* docc. 4-20 della memoria *ex* art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.;
- che per lo svolgimento della suddetta attività era stato pattuito tra le parti un compenso forfettario pari ad euro 10.000,00 al netto di Iva, contributo previdenziale e contributo integrativo per la Cassa di Previdenza;
- di avere proceduto, per effetto di tali accordi, all'emissione, nei confronti della società ██████████ Srl, della fattura n. 1/2011 in data 28/12/11 (doc. 1 citazione) recante l'importo pattuito di euro 11.007,36, al netto della ritenuta d'acconto pari ad euro 2.080,00;
- che parte convenuta avrebbe corrisposto solamente la somma di cui alla ritenuta d'acconto (doc. 2 citazione) e un ulteriore acconto di euro 3.000,00;
- di vantare, pertanto, un credito residuo verso la società convenuta pari ad euro 8.007,36;

ha chiesto la condanna della convenuta E█████████ Srl al pagamento della somma di euro 8.007,36, oltre interessi e rivalutazione dal 28/11/11 al saldo.

Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/04/15, la società E█████████ Srl - pur non contestando il raggiungimento di un





accordo *inter partes* sul *quantum* del corrispettivo forfettario, subordinato all'effettiva prestazione di attività professionale, né l'avvenuta corresponsione delle somme indicate da parte attrice, ovvero delle somme di euro 2.080,00 a titolo di ritenuta d'acconto e di euro 3.000,00 - ha, tuttavia, contestato l'effettivo conferimento di incarico professionale in capo all'attore e l'avvenuta esecuzione di attività da parte di quest'ultimo - posto che la documentazione *ex adverso* prodotta si riferirebbe ad attività svolta da parte attrice in favore di soggetti diversi dalla ██████████ p. Srl - , deducendo di avere acconsentito all'emissione della fattura azionata nel presente giudizio (fattura n. 1/2011) e al pagamento in favore di controparte delle somme *de quibus* unicamente "a titolo di mera cortesia", in virtù dei rapporti personali intercorrenti tra l'ing. ██████████ e l'allora legale rappresentante della società convenuta, geom. ██████████ senza che gravasse alcun obbligo di pagamento in capo alla E ██████████ p. Srl, non avendo, in realtà, quest'ultima usufruito di alcun tipo di prestazione professionale di parte attrice; e ha chiesto, pertanto:

- in via principale, il rigetto della domanda attorea;
- in via subordinata, nell'ipotesi di accertata sussistenza di un credito di parte attrice nei confronti della convenuta, la riduzione secondo giustizia ed equità del dovuto;
- in via riconvenzionale, accertata la percezione indebita della somma di euro 5.080,00 da parte attrice, la condanna della stessa alla restituzione del medesimo importo, oltre interessi dal di fino al soddisfo;
- in via riconvenzionale subordinata, la condanna di parte attrice alla restituzione della somma di euro 3.000,00, oltre interessi dal di fino al soddisfo;
- con condanna di parte attrice *ex art. 96 c.p.c.*

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

##### 1. Sulla domanda principale

La domanda attorea di condanna di parte convenuta all'adempimento alla somma di euro 8.007,36 non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.

Inquadrate il rapporto contrattuale asseritamente intercorrente *inter partes*, sulla base delle prospettazioni offerte da parte attrice, nella figura codicistica del contratto d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c., occorre preliminarmente rilevare come, in ossequio ai criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi nella prassi in tema di azioni contrattuali, incomba sul professionista che agisca per il pagamento del compenso l'onere della prova del titolo negoziale della pretesa creditoria azionata, costituito dal conferimento dell'incarico e dallo svolgimento effettivo della prestazione professionale in favore della propria asserita cliente (Cass. SS.UU. n. 13533/01: "*in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento*"), con la precisazione che:





- la prova del contratto di prestazione d'opera intellettuale – e, in particolare, del conferimento dell'incarico professionale –, in assenza di un obbligo legale di forma scritta *ad substantiam*, ben potrà essere fornita, da chi ne affermi l'esistenza, con ogni mezzo e potrà sinanco essere aggiunta mediante presunzioni (cfr. l'orientamento consolidato della S.C. secondo il quale “*il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva*” Cass. n. 11283/18; nello stesso senso, *ex multis*, anche Cass. n. 1792/17; n. 1462/13);
- per contro, con specifico riferimento al caso di specie, la prova dell'espletamento dell'attività professionale, che in base alle prospettazioni attoree si sarebbe sostanziata nella prestazione di “*numerose consulenze tecniche, calcoli tecnici e verifiche strutturali su diversi progetti presentati dalla stessa convenuta*” (cfr. pag. 1 citazione), quindi in attività da eseguirsi necessariamente per iscritto, dovrà essere supportata da idonea prova documentale.

Soltanto una volta assolto dal professionista onerato l'onere probatorio delle circostanze fattuali suenunciate, graverà quindi sul cliente, convenuto per l'adempimento, la prova dell'avvenuto pagamento o di altri fatti impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa.

Così delimitato l'*onus probandi* incombente su parte attrice, occorre rammentare come l'odierno attore abbia proposto domanda di adempimento nei confronti della ██████████ Srl assumendo di avere da questa ricevuto incarico professionale per l'espletamento di attività consulenza ed assistenza tecnica ai cantieri nel corso dell'anno 2011, attività che è stata poi meglio esplicitata in sede di seconda memoria istruttoria *ex art. 183, comma 6 c.p.c.*, ove parte attrice ha indicato specificamente i cantieri che avrebbero formato oggetto dell'asserita consulenza professionale prestata in favore di controparte (*i.e.* i cantieri di Colle Val d'Elsa, Fucecchio-San Pierino, Sesto Fiorentino, Migliarino-Variante SS1 Aurelia, cassa di espansione di Ponte a Tigliano e della Variante alla SS69 di Figline Valdarno), allegando, a supporto di siffatte deduzioni, la documentazione prodotta *sub* docc. 4-20. Ciò posto, va altresì premesso, che contrariamente a quanto assunto da parte attrice (cfr. pag. 1 memoria n. 2 di parte attrice, nonché pag. 2 comparsa conclusionale, ove parte attrice afferma “*il conferimento dell'incarico all'ing. ██████████ è stato confermato anche dalla stessa convenuta (vd comparsa di costituzione )*”), la circostanza del conferimento dell'incarico professionale *de quo* è stata oggetto di contestazione da parte convenuta sin dalla comparsa di costituzione, mediante la deduzione, logicamente incompatibile con l'ammissione del conferimento di incarico, dell'avvenuto avvio nell'anno 2011 di un mero “dialogo” con controparte, mai tradottosi nell'affidamento di alcun incarico specifico (cfr. quanto affermato da parte convenuta a pag. 3 della propria comparsa “*contrariamente a quanto programmato, il rapporto professionale tra ██████████ e*





██████████ non ebbe nemmeno inizio; conseguentemente, non fu mai formalizzato. [...] L'ing. ██████████ non ha mai prestato alcun tipo di attività professionale in favore della impresa odierna convenuta"): di talché, lungi dal potersi considerare operante alcun meccanismo di *relevatio ab onere probandi* ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., la fattispecie costitutiva del credito avrebbe dovuto essere integralmente provata da parte dell'attore.

Sennonché, il compendio probatorio risultante dalla documentazione prodotta in atti, unitamente a quanto emerso all'esito dell'istruttoria orale, non consente di ritenere provato il titolo della pretesa azionata, atteso che:

- la documentazione prodotta in sede di memoria *ex art.* 183, comma 6 n. 2 c.p.c. non risulta idonea a provare l'espletamento di attività professionale, considerato che:
  - a) nessun valore probatorio può essere attribuito alla documentazione asseritamente riferita ad attività svolta dall'attore per il cantiere Colle Val D'Elsa (docc. 4-5), la quale, oltre a essere sfornita di data e di sottoscrizione, non reca alcun elemento da cui desumersi una qualche riconducibilità dei progetti e delle raffigurazioni ivi contenute alle odierne parti in causa (anzi, a tenore di quanto riportato in fondo alla pag. 1 del doc. 5, ove si legge "questo disegno è di proprietà della ██████████ Srl ed è protetto a termini di legge", si evince espressamente la riferibilità di detto documento a soggetto terzo rispetto al presente giudizio);
  - b) parimenti priva di rilievo probatorio risulta la documentazione asseritamente comprovante lo svolgimento di attività di consulenza in relazione al cantiere di Fucecchio (docc. 6-11), stanti l'assenza di data e di sottoscrizione, da un lato, e la mancanza di indizi in ordine alla sua riferibilità alle parti in causa, dall'altro - riferibilità che risulta, anzi, *per tabulas* smentita rispetto ai docc. 7-9, i quali riportano *expressis verbis* il *copyright* di una società terza ██████████ s.p.a.), e comunque non provata rispetto ai restanti docc. 6, 10 e 11, ove, tra l'altro, non risulta neppure specificato il cantiere di riferimento;
  - c) carente risulta, altresì, la documentazione attestante, secondo le deduzioni attoree, l'espletamento di attività professionale con riferimento al cantiere di Sesto Fiorentino, prodotta *sub* docc. 12-20, poiché:
    - o la relazione tecnica di cui al doc. 12, pur effettivamente recando la sottoscrizione dell'ing. ██████████ e la data del 01/07/11 (data che tuttavia non soddisfa i requisiti di certezza richiesti dall'art. 2704, comma 2, c.c.), deve in effetti essere letta in coordinamento con il contenuto delle *e-mail sub* docc. 19-20, posto che ivi si fa riferimento a un "muretto in CIs Sesto Fiorentino" (cfr. l'indicazione riportata nell'oggetto di tali *email*) che parrebbe corrispondere esattamente all'oggetto della relazione tecnica in questione: ebbene, è d'uopo rilevare come le *e-mail* di cui ai docc. 19-20 intercorrano tra il geom. ██████████ qualificatosi in proprio, e non già, invece, quale LRPT della ██████████ Srl, e l'ing. ██████████ il cui indirizzo email risulta, tra l'altro, riferibile ad altra società, denominata ██████████ Spa, di talché deve





escludersi la desumibilità, da tale documentazione, della prova dell'avvenuta esecuzione di una prestazione professionale la cui fruizione sia andata a vantaggio della società convenuta;

- le medesime considerazioni innanzi svolte valgono per il doc. 13, ove è riportata una relazione tecnica di calcolo a firma dell'ing. [REDACTED] datata 03/11/11: anche detto documento, infatti, deve essere letto congiuntamente all'e-mail di pari data e di pari oggetto prodotta *sub* doc. 14 (cfr. oggetto email "relazione tecnica e di calcolo"), la quale risulta essere stata inviata dal medesimo indirizzo email dell'ing. [REDACTED] riferibile alla società [REDACTED] Spa e pervenuta agli indirizzi non soltanto del geom. [REDACTED] in proprio, ma anche di un'ulteriore società, denominata [REDACTED] Srl, terza rispetto alle parti, per conto della quale lo stesso geom. [REDACTED] svolgeva talvolta attività libero-professionale (cfr. pag. 3 memoria *ex art.* 183, comma 6, n. 3 c.p.c. di parte convenuta "il geometra [REDACTED] quale libero professionista, operava anche per conto della [REDACTED]");
- la restante documentazione prodotta *sub* docc. 15-18 si appalesa priva di valore probatorio in quanto sfornita di data, sottoscrizioni ed elementi da cui desumersi una qualche riferibilità di siffatto materiale alle parti e all'oggetto di causa;
- risulta inconferente la circostanza, confermata da parte attrice anche in sede di interrogatorio formale del 03/05/17 con riferimento al cap. 1, per cui l'attività da quest'ultimo espletata in favore della [REDACTED] Srl nell'anno 2010 sarebbe stata regolarmente pagata da controparte nello stesso ammontare di euro 10.000,00 (come da docc. 21-22 allegati alla memoria *ex art.* 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice), posto che oggetto del presente giudizio è unicamente l'attività di consulenza professionale asseritamente espletata nel corso dell'anno 2011, attività che, per contro, è stata posta in contestazione dalla società convenuta e non adeguatamente provata dall'attore;
- più in generale, del resto, l'esito dell'interrogatorio formale non è apparso idoneo a supplire le carenze probatorie summenzionate, giacché, in tale sede, parte attrice si è limitata – con dichiarazioni *pro se* e, come tale, di per sé avente valenza non già di prova, bensì di mera asserzione di parte - a ribadire di avere svolto attività di consulenza in favore della convenuta nel corso dell'anno 2011, senza supportare dette dichiarazioni con idonea documentazione attestante l'attività asseritamente espletata - documentazione scritta che, invece, era richiesta dal tenore e dalla natura delle prestazioni professionali dedotte in giudizio, come in parte già *supra* rilevato;
- né, d'altra parte, alcun conforto probatorio alla tesi attorea avrebbe potuto pervenire dall'ammissione, correttamente esclusa da parte del precedente GI con l'ordinanza *ex art.* 183, comma 7, c.p.c. del 14/12/16, delle istanze di prova orale avanzate da parte attrice nella memoria *ex art.* 183, comma 6, n. 2 c.p.c., atteso che entrambi i capitoli di prova per testi formulati alle lettere a) e b) risultano formulati in maniera del tutto generica, non essendo specificata la precipua prestazione professionale e che i capitoli, riferentisi a una non meglio precisata "attività di consulenza ed assistenza tecnica", avrebbero inteso provare, e vertono, in ogni caso, su circostanze da





provarsi documentalmente, configurandosi la tipologia attività professionale, dedotta da parte attrice alla stregua di attività da espletarsi quantomeno sulla base di un supporto scritto.

## 2. Sulla domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito

Venendo, dunque, alla disamina della domanda di ripetizione *ex art.* 2033 c.c. della somma di euro 5.080,00 proposta in via riconvenzionale da parte convenuta, occorre anzitutto rammentare come su di essa, quale attrice in riconvenzione, gravi l'onere di provare gli elementi costitutivi della fattispecie del c.d. indebito oggettivo, ovvero il fatto materiale dell'avvenuto pagamento (*solutio*), da un lato, e l'assenza di *causa debendi* o il successivo venir meno di questa, dall'altro (*ex multis* Cass. n. 7027/97; n. 22872/10; n. 1734/11).

Ebbene, nel caso di specie, occorre rilevare come la circostanza dell'avvenuta corresponsione della somma *de qua* da parte della convenuta in favore di parte attrice - il cui ammontare è pari alla sommatoria della ritenuta d'acconto indicata nella fattura n. 1/2011 di parte attrice, di euro 2.080,00, e di un'ulteriore somma di euro 3.000,00 - risulti pacifica tra le parti, essendo stata ammessa dalla stessa attrice sia nella narrazione contenuta nell'atto di citazione (cfr. pagg. 1-2 '██████████ Srl provvedeva regolarmente al versamento della ritenuta d'acconto nei termini di legge e a corrispondere all'attore un acconto di € 3.000,00") sia in sede di interrogatorio reso in data 03/05/17, ove, in risposta al cap. 4 "D.C.V. che l'Ing. ██████████ nel corso dell'anno 2011 non ha mai alcuna prestazione professionale in favore di ██████████ srl", l'attore ha risposto "Ho svolto attività di consulenza e valutazione tecnica per la quale è stata emessa fattura n. 1 del 28.12.2011. Di tale fattura è stata pagata la sola ritenuta di acconto e solo dopo diciassette mesi è stato pagato un acconto di euro 3000,00", e, in risposta al cap. 9 "D.C.V. che ██████████ ha effettuato bonifico in favore di controparte, procedendo anche al pagamento della ritenuta di acconto?", ha ulteriormente precisato "L'acconto è stato pagato con assegno a maggio del 2013 mentre la ritenuta di acconto è stata certificata il 6 maggio 2012 dopo richiesta con mail del dicembre 2012 e dell'aprile 2013".

Rispetto, invece, al concreto atteggiarsi dell'onere probatorio incombente su parte convenuta, attrice in riconvenzione, in ordine all'assenza di *causa debendi*, occorre precisare che, onde evitare l'insorgenza di una *probatio diabolica* concretamente inesigibile in capo alla parte, quale è quella consistente nella dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra *solvens* e *accipiens* astrattamente prospettabile (Cass. n. 15667/11), detto onere deve essere necessariamente temperato e circoscritto alla luce delle contrapposte allegazioni della parte *accipiens*, e deve porsi in necessaria coerenza col contenuto del principio generale e tratteggio in base al quale non sono ammessi, nel nostro ordinamento, trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Donde - come recentemente osservato da un recente arresto della S.C. il quale, se pur riferito a una fattispecie concreta parzialmente diversa, sottende una *ratio decidendi* che parrebbe conferente alla presente





causa – la logica conseguenza per cui “chi riceva il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo “senza causa”” (Cass. n. 27372/21): principio che, trasposto nel caso di specie, impone, una volta appurata l’insussistenza del titolo contrattuale allegato a fondamento della pretesa attorea, consistente nel rapporto d’opera professionale di cui all’art. 2230 c.c., di accertare se sia consentito all’*accipiens* di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l’acquisizione.

Ebbene, nel caso di specie, parte attrice, nelle proprie difese, non ha mai assolto siffatto onere di allegazione di una diversa e plausibile giustificazione causale del versamento *ex adverso* effettuato e provato, come del resto risulta evincibile dal tenore delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale in parte sopra riportate, ove essa ha sempre allegato, quale titolo giustificativo della percezione della somma complessiva di euro 5.080,00, unicamente la sussistenza di un rapporto di prestazione d’opera intellettuale per attività di consulenza tecnico e professionale eseguita nell’anno 2011, senza prospettare, nemmeno in via subordinata, alcun titolo alternativo con cui giustificare la ritenzione delle somme in oggetto. Tale contegno processuale vale, invero, quale argomento di prova, *ex art. 116 c.p.c.*, della mancanza di qualsiasi *causa debendi* della dazione di denaro *ex adverso* effettuata, da valutarsi unitamente alle circostanze di fatto per cui, sulla base di quanto risultante *ex actis*:

- nessun rapporto negoziale di diverso titolo risulta intercorrere tra il l’ing. [REDACTED] e la società [REDACTED] p. Srl, ma, semmai, è emerso unicamente un possibile rapporto di collaborazione professionale, oltre che di amicizia, intercorrente tra l’ing. [REDACTED] e il geom. [REDACTED] in proprio, soggetto che rimane autonomo e distinto dalla [REDACTED] Srl, di cui rivestiva la qualifica di LRPT all’epoca della corresponsione delle somme oggetto di domanda restitutoria: di talché simili rapporti risultano del tutto estranei all’oggetto e alle parti in causa;
- né alcuna ipotesi di obbligazione naturale *ex art. 2034 c.c.* potrebbe comunque essere integrata nella fattispecie *de qua*, posto che un semplice rapporto di amicizia, quale quello di cui sopra, non sarebbe idoneo alla genesi di un “dovere morale o sociale”, l’esecuzione del quale giustifichi la *soluti retentio* in capo al titolare attivo della c.d. obbligazione naturale (ipotesi che la giurisprudenza di legittimità ravvisa, piuttosto, nei casi di prestazioni patrimoniali compiute nell’ambito di rapporti di convivenza *more uxorio* o, comunque, di rapporti caratterizzati da analoga stabilità e durevolezza, cfr. *ex multis* Cass. n. 1130/2020; n. 1277/2018).

Gli elementi sopra esaminati valgono, dunque, quali indizi gravi, precisi e concordanti idonei a fare ritenere, ai sensi dell’art. 2729 c.c., comprovata l’inesistenza di alcuna causa di dazione tra *solvens* e *accipiens* (cfr. *ex multis* Cass. n. 15399/2002: “Rientra nei compiti del giudice di merito il giudizio circa la idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’*“id quod plerumque accidit”*, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici ed in particolare ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della





concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e perciò da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale”) e, per l’effetto, a ritenere assolto l’onere probatorio di parte convenuta, attrice in riconvenzione, in ordine ai fatti costitutivi della propria domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.

Stante quanto sin qui esposto, pertanto, l’ing. [REDACTED] dovrà essere condannato alla restituzione, in favore della convenuta, della somma di euro 5.080,00 pacificamente incassata dall’attore; su tale somma decorreranno altresì gli interessi al tasso legale di cui all’art. 1284, comma 4 c.c. a far data dalla domanda giudiziale, ben potendosi desumere la buona fede dell’*accipiens* al momento della *indebita perceptio* dalla circostanza dell’esistenza di rapporti pregressi tra le parti in causa e dalla precipua deduzione di parte convenuta circa l’esistenza, al momento della *solutio*, di un accordo *inter partes* in base al quale le somme oggetto di emolumento avrebbero dovuto essere imputare a eventuali future prestazioni professionali di parte attrice che, tuttavia, non risultano poi essere state mai espletate in favore della convenuta (cfr. pagg. 2-3 comparsa di costituzione e risposta “l’ing. [REDACTED] considerati i rapporti personali intercorrenti con il geom. [REDACTED] nel dicembre del 2011 chiese allo stesso la cortesia di poter emettere sin da subito una fattura ad [REDACTED] Srl [...]. Tale fattura, a detta dello stesso [REDACTED] sarebbe poi andata a scomputo delle prestazioni professionali future”) – circostanza, questa, a fortiori idonea a escludere la mala fede dell’*accipiens* al momento della ricezione della somma versatagli (“Nella ipotesi di azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ., gli interessi e quanto dovuto per maggior danno decorrono dalla domanda giudiziale ( domanda in senso tecnico - giuridico ) e non già dalla data del pagamento della somma indebita, dovendosi avere riguardo all’elemento psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dell’*accipiens*”, la cui buona fede si presume e può essere esclusa solo dalla prova della consapevolezza da parte dello stesso *accipiens* della insussistenza di un suo diritto al pagamento”: Cass. n. 11259/02).

### 3. Sulle spese di lite e sulla condanna ex art. 96 c.p.c.

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14, con applicazione dei valori minimi relativi allo scaglione individuato dalla somma oggetto di domanda, stanti la non elevata complessità della vertenza e la prossimità del relativo valore al minimo dello scaglione ministeriale applicato, seguono la soccombenza.

L’emersione dagli atti di un principio di prova in ordine alle trattive e all’esistenza di rapporti pregressi tra le parti vale a escludere la ricorrenza dei presupposti soggettivi della mala fede e della colpa grave necessari per disporre la condanna ex art. 96 c.p.c..



**PQM**

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:

- rigetta la domanda principale di adempimento proposta da parte attrice;
- accoglie la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito *ex* art. 2033 c.c. e, per l'effetto, condanna parte attrice alla restituzione in favore di parte convenuta della somma di euro 5.080,00, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4 c.c., a far data dalla domanda;
- condanna parte attrice alla rifusione, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che liquida in euro 2.738, a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie.

Firenze, 26/04/2022

Il giudice  
dott.ssa Linda Pattonelli

In caso di pubblicazione e diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi l'indicazione dei nominativi e dei dati identificativi delle parti e dei minori.

